



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 2

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI N.2 SOCIETÀ DI CAPITALI IN SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE E DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA REVOCA DELLO SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE DI N.3 SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART.40 DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120/2020.

IL DIRIGENTE IN QUALITÀ DI CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 4 in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che ha istituito la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- la deliberazione n. 1 del Consiglio del 22 ottobre 2018 avente ad oggetto “Insediamento del Consiglio ed elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata”;
- lo Statuto della Camera di commercio della Basilicata approvato dal Consiglio con delibera n. 8 del 17 dicembre 2018 e modificato con delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020, n. 22 del 21 dicembre 2020 e n.3 del 29 marzo 2023;
- la determinazione Presidenziale n.2 del 22 ottobre 2018, ratificata con successivo provvedimento della Giunta camerale n. 4 del 4 dicembre 2018, con cui la sottoscritta è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Basilicata;
- il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta con provvedimento n. 13 dell'11 gennaio 2019;
- la deliberazione della Giunta n. 14 dell'11 gennaio 2019, con cui si è proceduto all'individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di commercio della Basilicata;

VERIFICATO che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle competenze del Dirigente in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese;




CONSIDERATO CHE:

- con nota n.26842/U del 5 settembre 2023 è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio di società poste in scioglimento senza liquidazione con determinazione del Conservatore n.198 del 4/09/2023;
- con la nota sopra richiamata, il Conservatore del registro delle imprese ha comunicato agli amministratori l'avvenuta iscrizione della determinazione di cui sopra;
- il comma 4 dell'art.40 del D.L. 76/2020 prevede che agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese è assegnato un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;
- ai sensi del successivo comma 5 dell'art.40 del D.L. 76/2020, a seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività di cui al comma 4 sopra richiamato, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario, decorso il termine di cui al comma 4, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo.
- la nota n.4 del 30/11/2021, con la quale il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio della Basilicata ha disposto le modalità di notifica degli atti e dei provvedimenti di cancellazione d'ufficio di imprese e società prive di domicilio digitale valido e attivo;
- la successiva nota n.3/2022, con la quale il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio della Basilicata ha disposto i termini e le modalità di notifica nell'ambito dei procedimenti di cancellazione d'ufficio;
- il comma 1 dell'art.40 del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito nella Legge n.120/2020, indica che ogni cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese debba essere disposto con determinazione del Conservatore del registro delle imprese;
- lo stesso art. 40 sopra indicato al comma 6 prevede che "ogni determinazione del Conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione" e al comma 7 che "contro la determinazione del Conservatore l'interessato può ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese";

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione n.198 del 4/09/2023 è stata iscritta la determina di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, ai sensi del comma 3 dell'art.40 del D.L. 76/2020, delle seguenti società di capitali:

N.	Prov	Numero REA	Codice Fiscale	Denominazione
1	PZ	85469	01211330764	ASSILUCANA - S.R.L.
2	PZ	112902	01484910763	COSTEL S.R.L.
3	MT	33110	00098180771	VALSINNI INERTI S.R.L.
4	MT	31348	00058480773	I.M.C. INDUSTRIA MERIDIONALE CONGLOMERATI S.R.L.
5	MT	31790	00062360771	TRIVELPALI S.R.L.



- con nota n.26842/U del 5/09/2023 è stata comunicata agli amministratori l'adozione della determinazione di cui sopra con contestuale avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio delle società sopra richiamate;
- è decorso il termine di 60 giorni dalla data di notifica della comunicazione di adozione della determinazione di cui sopra senza che gli amministratori provvedessero alla presentazione di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e alla presentazione delle domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;
- l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stato comunicato nel rispetto delle modalità previste all'art. 7 e segg. della legge n.241/90, con assegnazione di un termine di 60 giorni, durante i quali sarebbe stato possibile far pervenire ogni utile osservazione, eventualmente corredata da documenti;
- ad oggi non risultano pervenuti istanze, chiarimenti o controdeduzioni da parte di nessuna delle ditte sopra richiamate;
- il procedimento di cancellazione d'ufficio si è svolto nel rispetto dei termini e modalità di notifica disposte dal Conservatore del Registro delle Imprese nella nota n.3/2022;
- a seguito delle verifiche relative alla mancanza di beni iscritti in pubblici registri, è emerso che le società "VALSINNI INERTI SRL", "I.M.C. INDUSTRIA MERIDIONALE CONGLOMERATI S.R.L." e "TRIVELPALI S.R.L." risultano avere beni iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI);
- ai sensi del comma 5 dell'art.40 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, il conservatore del registro delle imprese provvede alla cancellazione delle società, verificata la sussistenza dei requisiti e verificata altresì la cancellazione della partita IVA e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri;

Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato, in qualità di responsabile del procedimento, dal responsabile del servizio registro imprese;

DETERMINA

- di disporre la cancellazione dal registro delle imprese delle seguenti 2 imprese:

N.	Prov	Numero REA	Codice Fiscale	Denominazione
1	PZ	85469	01211330764	ASSILUCANA - S.R.L.
2	PZ	112902	01484910763	COSTEL S.R.L.

- di archiviare il procedimento di cancellazione d'ufficio delle società "VALSINNI INERTI SRL", "I.M.C. INDUSTRIA MERIDIONALE CONGLOMERATI S.R.L." e "TRIVELPALI S.R.L.";
- di revocare il provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione delle seguenti società:

N.	Prov	Numero REA	Codice Fiscale	Denominazione
1	MT	33110	00098180771	VALSINNI INERTI S.R.L.
2	MT	31348	00058480773	I.M.C. INDUSTRIA MERIDIONALE CONGLOMERATI S.R.L.



N.	Prov	Numero REA	Codice Fiscale	Denominazione
3	MT	31790	00062360771	TRIVELPALI S.R.L.

- di comunicare il presente provvedimento, entro otto giorni dalla sua adozione, secondo le modalità stabilite con la Nota 4/2021 e con la Nota 3/2022 del sottoscritto Conservatore R.I.;
- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al Giudice del Registro entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al punto precedente;
- di procedere, successivamente al decorso del termine di 15 giorni dalla comunicazione, all'iscrizione nel registro delle imprese delle cancellazioni e della revoca degli scioglimento ivi disposte, fatte salve le posizioni per le quali, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, dovessero pervenire istanze di cancellazione di parte o comunicazioni di provvedimenti ostativi alla cancellazione.

Il Dirigente Area n. 2
“Registro Imprese
e Regolazione del mercato”
Avv. Caterina Famularo

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata.

L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.